

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:			
AUDISIO	408	Tozzi CONDIVI: Adeguamento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli Enti locali alle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la liquidazione e la reversibilità delle pensioni. (440);	
PRESIDENTE	408		
Comunicazioni del Presidente:		COLITTO: Estensione al personale degli Enti locali, collocato in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379. (983).	
PRESIDENTE	408		
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		ALPINO ed altri: Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (1195)	409
Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in Comune di Pescara e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna » con un'area di proprietà del detto Comune estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra Piazza Italia, Via Padova e Via Firenze di quel capoluogo. (1364).		PRESIDENTE	409
PRESIDENTE	409	Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno e proposte di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. (1559);	
Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1364);		BARBIERI ed altri: Aumento dell'assegno vitalizio ai ciechi civili e del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili. (259)	409
		PRESIDENTE	409, 410, 411, 412
		BARBIERI	410, 411, 412
		PIERACCINI	410, 411

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1959

	PAG.
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	411
NICOLETTO	411
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59. (1560)	413
PRESIDENTE	413
GIGLIA, <i>Relatore</i>	413
Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari. (1571)	413
PRESIDENTE	413, 414, 415
ALBERTINI	414
GIGLIA	414, 415
CURTI AURELIO	415
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	415
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	415

La seduta comincia alle 9,40.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

AUDISIO. Mi permetto far presente all'onorevole Presidente che tempo addietro era stato dato incarico a noi, primi presentatori delle proposte di legge nn. 145, 155 e 205 sull'abolizione dell'imposta di successioni e modificazioni alle norme sull'imposta di successione registro ed ipotecaria per le successioni, divisioni e trasferimenti di fondi rustici di incontrarci per elaborare e presentare in Commissione un testo di legge unificato. Finora, però, la presentazione di questo testo non è stata possibile perché sempre siamo rimasti in attesa di essere convocati.

PRESIDENTE. Debbo dirle, onorevole Audisio, che la convocazione investe la competenza del collega Vicentini cui ho fatto pervenire una lettera in merito.

AUDISIO. Prendo atto di ciò. Mi permetto, però, di richiamare la sua attenzione su altre due proposte di iniziativa parlamentare (n. 294 di iniziativa dei deputati Angelino Paolo ed altri e n. 295 di iniziativa dei deputati Longo ed altri) sull'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, la cui discussione venne rinviata perché il Sottosegretario Valsecchi ci assicurò che un provvedimento governativo in materia era già alla firma del Presidente della Repubblica. Ieri, però, nel corso dei lavori dell'Assemblea abbiamo appreso che un provvedimento di iniziativa governativa è stato presentato alla Camera e poiché ormai il problema è più che maturo e deve essere risolto prima della fine dell'anno per restare entro i termini previsti dal provvedimento governativo, mi permetto di insistere affinché questo argomento venga inserito al più presto nell'ordine del giorno dei nostri lavori.

PRESIDENTE. La ringrazio di questa segnalazione. Peraltro non ho avuto ancora modo di leggere il resoconto sommario della seduta di ieri e quindi non ho avuto ancora notizia della presentazione formale di questo disegno di legge del quale sarebbe utile sapere se è stata chiesta anche la procedura d'urgenza: e ciò ai fini dei termini entro i quali le altre Commissioni dovranno esprimere il loro parere.

È vero che, in teoria, potremmo anche iniziare la discussione generale prescindendo dal parere, ma poiché in questo caso non sarebbe possibile chiuderla, penso che, sul piano pratico, prima di iniziare l'esame della questione, sia preferibile attendere i pareri delle Commissioni interessate.

AUDISIO. Sì, onorevole Presidente, tutto questo è esatto però accadrà poi che la Commissione sarà costretta a decidere precipitosamente, all'ultimo momento...

PRESIDENTE. Ad ogni modo, le posso assicurare fin d'ora che provvederò a nominare al più presto il relatore (e mi dispiace di non potere indicare lei, onorevole Audisio, che è così competente) e d'intesa con lo stesso relatore, a inserire al più presto l'argomento nell'ordine del giorno della Commissione prescindendo eventualmente dal fatto che siano o non pervenuti i pareri.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Barbieri interviene senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 259 oggi all'ordine del giorno.

Comunico che la Commissione VII (difesa) ha chiesto in data 3 novembre, una regolamentare proroga per poter esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 1477, avente per oggetto lo stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza. Ho fatto presente che si tratta di un disegno di legge a carattere di urgenza ma poiché la richiesta di proroga rientra nei termini se non vi sono obiezioni può ritenersi stabilito che sia senz'altro concessa.

(Così rimane stabilito).

Inoltre, la Commissione V (bilancio e partecipazioni statali) ha chiesto una nuova proroga per l'espressione del parere sulla proposta di legge Soliano ed altri, n. 1264, relativa all'esenzione dall'imposta di bollo degli atti, documenti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole medie inferiori. Anche in questo caso ho fatto rilevare l'opportunità di un rapido parere, a prescindere dai termini regolamentari entro i quali è stata avanzata questa richiesta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proroga è accordata.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in Comune di Pescara e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna » con un'area di proprietà del detto Comune estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra Piazza Italia, Via Padova e Via Firenze di quel capoluogo (1364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna » con una area di proprietà del detto comune, estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra Piazza Italia, via Padova e via Firenze di quel capoluogo ».

Poiché risulta che il relatore, onorevole Castellucci, è indisposto, essendogli occorso un lieve incidente automobilistico, pur trattandosi di argomento urgente, se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito di questa discussione alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1467) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Adeguamento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli Enti locali alle norme contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, per la liquidazione e la reversibilità delle pensioni (440); del deputato Colitto: Estensione al personale degli Enti locali, collocato in pensione prima del 1° gennaio 1954, dei benefici di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 379 (983) e dei deputati Alpino ed altri: Modifiche all'articolo 25 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1195).

PRESIDENTE Mi informano, in questo momento, che il relatore onorevole Michele Marotta è fuori Roma. Pertanto, se non vi sono osservazioni, anche la discussione di questo disegno e di queste proposte di legge, è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (559) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: Aumento dell'assegno vitalizio ai ciechi civili e del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili (259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbieri, Adamoli, Assennato, Falletta, Grasso Nicolosi Anna, Invernizzi, Maglietta, Mazzoni, Nicoletto, Pino, Ravagnan, Cinciari Rodano Maria Lisa e Venegoni: « Aumento dell'assegno vitalizio ai ciechi civili e del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili ».

BARBIERI. Vorrei sapere, onorevole Presidente, perché non è stata inserita all'ordine del giorno per una discussione abbinata anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini, Jozzelli e Rossi, dato che riguarda la stessa materia.

PRESIDENTE. Ho avuto qualche segnalazione in questo senso. Ma, premesso che in pratica sono le segreterie che procedono alla ricerca e al coordinamento di questi provvedimenti, bisogna tener conto del fatto che la proposta di legge di iniziativa del deputato Jozzelli cui ella, onorevole Barbieri, si riferisce, è stata assegnata alla nostra Commissione in sede referente, anche se. ovviamente, nulla avrebbe vietato di chiederne l'assegnazione in sede legislativa. La considerazione più importante è però, quella che deriva dal fatto che mentre i provvedimenti oggi al nostro esame si limitano a chiedere (sia pure in misura diversa) aumenti del contributo annuale a favore dell'Opera nazionale ciechi civili e stanziamenti straordinari al solo fine di ripianare gli arretrati dell'Opera stessa mettendola così in grado di provvedere al pagamento di assegni già maturati, la proposta di legge Jozzelli ha per oggetto l'aumento dell'assegno a favore dei ciechi ed ha quindi, a stretto rigore, un oggetto diverso.

PIERACCINI. Quello che ella dice, onorevole Presidente, è esatto ma solo formalmente. Infatti, credo che una volta discusso l'argomento sulla base dei provvedimenti oggi al nostro esame sarà poi ben difficile riprendere la questione per discutere gli argomenti connessi, tra cui (a prescindere dal problema strettamente finanziario) quello del titolo in base al quale si possa conseguire il diritto all'assegno vitalizio. Sono tutti argomenti, come si vede, organicamente legati tra di loro ed è per questo che mi permetto di pregare la Presidenza della Commissione di abbinare la discussione di tutti i provvedimenti relativi alla materia.

PRESIDENTE. Tenga presente, onorevole Pieraccini, che l'abbinamento di questo disegno e della proposta di legge di iniziativa del deputato Barbieri, è stato deciso più che altro sulla base della copertura. Infatti, il disegno di legge prevede una copertura regolarmente stanziata in bilancio: e ciò vale anche per la proposta di legge Barbieri. Sia l'uno che l'altro partono dalla medesima considerazione: in base alla legislazione vigente (secondo il calcolo fatto a suo tempo) circa 30 mila persone sarebbero in condizioni tali da dover percepire l'assegno vitalizio. In pratica è accaduto però che, pur dovendosi re-

spingere ben 40 mila domande, circa 70 mila persone prive della vista hanno avuto riconosciuto il titolo legale per il percepimento dell'assegno; onde l'insufficienza dei fondi anche se i primi 4 miliardi e 200 milioni sono stati portati a 8 miliardi e 900 milioni e anche se, nel frattempo, si sono fatte erogazioni straordinarie per una somma di 3 miliardi e mezzo. L'unica differenza tra il disegno governativo e la proposta di iniziativa parlamentare è data dalla diversa misura di previsione della spesa globale: 10 miliardi e 400 milioni il primo, 13 miliardi e 700 milioni la seconda.

Peraltro non esito a riconoscere che la situazione economica in cui versa l'Opera nazionale per i ciechi civili è veramente grave e bene hanno fatto i proponenti ad includere nella relazione che accompagna il provvedimento la seguente lettera a stampa che l'Opera è costretta ad inviare a tutti coloro che reclamano il pagamento degli assegni: « In relazione alle vive premure da lei rivoltemi in favore del signor privo della vista il quale chiede che gli siano corrisposti gli arretrati dell'assegno a vita sono spiacente doverle comunicare che lo stanziamento di 3 miliardi approvato dal Parlamento è a stento sufficiente al pagamento degli arretrati dovuti per il periodo fino al 31 dicembre 1955. L'ammontare delle somme spettanti allo stesso a decorrere successivamente a tale data potrà essere corrisposto allorquando saranno messi a disposizione dell'Opera ulteriori fondi ».

Questa lettera, per la verità, dipinge una certa realtà che non può lasciarci insensibili: ci troviamo, dunque, di fronte ad una legge la quale impone certi obblighi e l'ente cui incombe la esecuzione di essi non può farvi fronte perché non ne ha i mezzi!

Ecco perché, onorevoli colleghi, a prescindere da ogni altra considerazione io penso (come relatore) che noi abbiamo il dovere di approvare al più presto questo provvedimento che porta gli 8 miliardi e 900 milioni di stanziamento ordinario a 10 miliardi e 400 milioni.

Ciò non toglie tuttavia che, nel prendere atto della presentazione delle proposte di legge cui si è fatto dianzi cenno, posso prendere impegno che entro il prossimo mese di dicembre esse saranno inserite nell'ordine del giorno dei nostri lavori in modo da essere al più presto discusse e votate.

Sul merito, peraltro, non posso sottacere che trattandosi di una maggiore spesa altri

problemi sorgeranno rispetto a quelli che noi oggi ci accingiamo ad esaminare.

PIERACCINI. Prendo atto dell'impegno della Presidenza della Commissione e poiché l'approvazione del provvedimento odierno rappresenta già qualche cosa in favore dei privi della vista, non ho nulla in contrario a che venga discusso ed approvato.

BARBIERI. Ella, onorevole presidente ha impostato la questione in maniera tale che non possiamo, ragionevolmente, respingere la sua proposta. Quindi, nell'associarmi a quanto detto dal collega Pieraccini, mi permetto di ribadire l'impegno da lei assunto di discutere quelle proposte di legge entro il dicembre 1959 in modo da modificare radicalmente le norme vigenti.

Tutto ciò premesso e considerato, ritiro senz'altro la mia pregiudiziale.

PRESIDENTE. A questo punto, essendo io stesso relatore, dovrei svolgere la mia relazione. Ma poiché molti punti sono stati già esaminati nel corso dello svolgimento della pregiudiziale, mi limiterò ad aggiungere solo alcuni brevi chiarimenti.

L'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, dice che è stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta che siano inabili a proficuo lavoro o comunque sprovvisti di mezzi di sussistenza.

Questa norma, in linea di fatto, subisce gravi limitazioni nei confronti degli interessati perché ritenuti recuperabili o perché fruitori di altra piccola pensione maturata per diritti diversi, o perché non hanno frequentato particolari corsi scolastici di rieducazione, o perché conviventi con parenti che hanno redditi superiori a lire 18 mila mensili, ecc.

Il problema di tali limitazioni dovrà essere affrontato in altra sede — ed in questo senso acquista maggiore significato l'impegno da me assunto di discutere le proposte di legge presentate in merito — ma ora occorre provvedere quanto meno a porre l'Opera nazionale ciechi in grado di pagare gli assegni già maturati e non contestati. Ecco perché, mi permetto di proporre alla Commissione di approvare senz'altro questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli colleghi, la questione, come è stato già rilevato, è grave e delicata. Occorre perciò anzitutto procedere ad una necessaria distinzione dei problemi e in questo mi associo in pieno alle parole dette dal nostro Presidente. Tre problemi distinti e anche diversi tra loro sono da individuare:

il problema della modifica del sistema di stanziamento, rivelatosi insufficiente; la determinazione di un contributo straordinario; e una diversa strutturazione dei servizi svolti dall'Opera nazionale ciechi civili. Isolando questi tre problemi ci si accorge che, come la Commissione ha sempre ritenuto, trattandosi di stanziamenti è necessario procedere indipendentemente dai problemi di riforma e di funzione.

Allorquando la Commissione finanze e tesoro richiamò l'atteggiamento del Governo sulla necessità di superare la grave situazione denunciata tra l'altro nella lettera letta testé dal nostro Presidente, mi diedi carico di reperire ulteriori fondi nonostante vi fossero già taluni provvedimenti firmati da ministri precedenti, con i relativi pareri della Ragioneria generale dello Stato. Grazie a questi ulteriori fondi è stato possibile approvare quei provvedimenti che pure si dimostrano insufficienti. Certo, per quanto riguarda una soluzione completa del problema spetta al Parlamento trarre le logiche conclusioni della legge già approvata, ma per quanto si riferisce al provvedimento odierno che consente bene o male di risolvere alcuni tra i più importanti problemi, confido che la Commissione vorrà approvarlo senz'altro.

È mio dovere, tuttavia, precisare che nel caso in cui la Commissione proponesse emendamenti circa maggiori stanziamenti, il Governo si dichiarerebbe contrario. La Ragioneria generale dello Stato (come è forse noto anche a voi) proponeva un'interpretazione molto restrittiva della legge che avrebbe portato a situazioni assurde fino a rendere inoperante la legge stessa. Contro tale interpretazione restrittiva e sulla base di un notevole lavoro documentale è stato possibile ottenere un maggiore stanziamento di 5 miliardi: ma più di questo non è possibile!

NICOLETTO. Mi permetto di ricordare all'onorevole Sottosegretario Tesoro che la nostra Commissione, discutendosi i bilanci, approvò all'unanimità un ordine del giorno a favore dei privi della vista. Gli stanziamenti chiesti dalla nostra proposta di legge riflettono una parte (nemmeno tutta) della somma di cui a quell'ordine del giorno: mi chiedo quindi se la Ragioneria generale dello Stato abbia la competenza e l'autorità di non tener conto di un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Camera e accolto dal Governo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io credo di aver mantenuto l'im-

pegno assunto dal Governo ed in ogni modo credo di aver dimostrato che di più non è stato assolutamente possibile fare!

PRESIDENTE. La prego, onorevole Nicoletto, di tener conto anche di quanto segue: il disegno governativo prevede l'aumento del contributo di un miliardo e mezzo; portando lo stanziamento annuale a favore dell'Opera nazionale ciechi civili da lire 8 miliardi e 900 milioni a lire 10 miliardi e 400 milioni. Invece, l'articolo 1 della proposta di legge eleva gli 8 miliardi e 900 milioni a 13 miliardi. Ora, mentre l'aumento del miliardo e mezzo previsto dal disegno di legge trova la copertura nel capitolo 380 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro, che riguarda lo stanziamento per provvedimenti legislativi in corso, la differenza tra i 10 miliardi e 400 milioni e i 13 miliardi rimarrebbe scoperta dato che la proposta di legge fu presentata quando ancora era in corso l'esercizio 1958-59, e lo stanziamento dovrebbe essere iscritto in un capitolo (esattamente il capitolo n. 493) che oggi non esiste più.

BARBIERI. Gli stanziamenti previsti dal disegno di legge migliorano certo l'attuale grave situazione, ma non risolvono neanche il problema della corresponsione degli assegni a coloro cui è stato già riconosciuto il diritto. Del resto, il conto è molto semplice: già a circa 80 mila privi della vista il diritto è stato riconosciuto. Vi sono da esaminare ancora 25 mila domande una parte delle quali, anche usando i criteri più drastici e restrittivi, dovrà essere certamente accolta. Ma anche senza considerare questa parte, partendo da una base di 80 mila aventi diritto, basterà moltiplicare questa cifra per l'importo di ogni singolo assegno per constatare che i fondi a disposizione sono assolutamente insufficienti. Cosa accadrà? Accadrà certamente che l'Opera nazionale seguirà un criterio discriminatorio, non ispirato ad una obiettiva valutazione dei bisogni dei ciechi. E questo non è né giusto, né umano, né dignitoso.

E la situazione è grave tanto che una commissione si è recata dal Presidente del Consiglio, in occasione del congresso della democrazia cristiana a Firenze, per far presente le disperate condizioni in cui si dibattono questi infelici. È fortuna per il Governo che il partito democristiano abbia molti amici tra i ciechi, altrimenti su tutte le piazze d'Italia i ciechi avrebbero manifestato il loro disappunto in modo vivace!

Ad ogni modo propongo quanto meno di risolvere il problema di cassa facendo in

modo che a tutti coloro cui è stato riconosciuto il diritto all'assegno possano essere pagati.

PRESIDENTE. La somma di un miliardo e 500 milioni che, come ho già detto, fa capo al capitolo 380 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro, è elencata nelle somme accantonate sui fondi speciali, per l'esercizio finanziario 1959-60, in relazione a provvedimenti legislativi in corso (allegato C) di cui alla nota preliminare al bilancio di previsione. Una variazione di questa cifra costringerebbe a ricercare la relativa copertura; ed è noto come non sia facile procedere speditamente in questo campo. Qui, invece, abbiamo uno stanziamento già assegnato, in grado di migliorare l'attuale situazione per cui penso che ci convenga senz'altro approvare il provvedimento. Del resto, come abbiamo già precisato, entro il prossimo mese di dicembre avremo modo di discutere nuovamente la questione in maniera più approfondita.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che sia scelto come testo base per l'esame degli articoli il disegno di legge governativo n. 1559. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1559 che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 103, nella misura di lire 8.900.000.000, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1959-60, un contributo straordinario di lire 5.000.000.000.

(È approvato).

ART. 3.

Agli oneri di lire 1.500.000.000 e lire 5.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti dei

capitoli di parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59 (1560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 5 milioni a favore del gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

L'onorevole Giglia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge propone la concessione di un contributo straordinario di 5 milioni di lire a favore del gruppo medaglie d'oro e traduce in realtà un impegno a suo tempo preso dal Governo, e precisamente in occasione dell'ultima discussione sui bilanci, su un ordine del giorno presentato dai colleghi Savio e Guerrieri, ad integrazione della sovvenzione già concessa.

In considerazione delle alte finalità nazionali e anche assistenziali che ispirano l'attività del gruppo, nell'esercizio finanziario 1958-59, venne ritenuto opportuno integrare la sovvenzione già concessa con un contributo straordinario di 5 milioni (articolo 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965).

Stando così le cose e tenuto conto della regolare copertura finanziaria, il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 ad integrazione della sovvenzione concessa, per l'esercizio finanziario 1958-59, con l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965.

(*E approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari (1771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle banche popolari », di cui io stesso sono relatore.

Onorevoli colleghi, il massimale di quota per gli istituti di credito costituiti sotto forma di banche popolari fu fissato nel dopoguerra dal decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, nella misura di un ventesimo del capitale sociale e fino ad un massimo di 300 mila lire. Nello stesso anno, con altro decreto legislativo 16 aprile, n. 569, il massimale fu modificato in questo senso: prescindendo dalla misura del capitale sociale, venne fissato in 250 mila lire (500 lire il limite minimo per azione), concedendo tre anni di tempo per l'adeguamento delle quote.

Successivamente, nel 1952 con legge 11 dicembre, n. 3099, venne stabilito un massimale di lire 500 mila da valere per tutte le banche popolari.

Il disegno di legge che abbiamo al nostro esame e che nella concisa relazione che lo accompagna esprime abbastanza bene le ragioni che lo suffragano, dispone un aumento

per le banche popolari, aventi un capitale non inferiore a 50 milioni di lire, del massimale di quota fino ad un milione. Viene precisato però che per le banche popolari che non raggiungano i 50 milioni di capitale sociale, rimane ferma la quota massima di 500 mila lire con la eccezione, tuttavia, che nel caso di distribuzione gratuita di azioni, oppure nel caso di esercizio di diritto di opzione per azioni cedute da altri soci, tale quota massima può essere aumentata fino al massimale di un milione di lire.

Per quale motivo viene chiesto questo aumento del massimale? Formalmente perché — dice l'Associazione nazionale fra le banche popolari — è opportuno adeguare il capitale sociale all'aumentato importo dei depositi fiduciari; ma accanto a questo motivo possiamo — purtroppo! — vederne un altro: quello dell'adeguamento delle quote, in un certo senso, al diminuito valore della moneta.

Tenuto conto di quanto sopra detto, in qualità di relatore, esprimo senz'altro parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBERTINI. In linea di massima sono d'accordo e quindi dichiaro fin d'ora di votare a favore. Tuttavia, desidero rilevare che nelle banche popolari si è andata formando una differenza assai grande tra valore nominale e valore effettivo del capitale. Vi sono banche popolari che hanno un valore effettivo di capitali 70 volte più grande di quello nominale. La banca popolare di Novara ha un valore nominale delle azioni di 200 lire, mentre quello effettivo è di gran lunga maggiore.

Mi pare che, di fronte ad una situazione siffatta, il significato di banca popolare vada attenuandosi.

GIGLIA. Per il primo gruppo di banche popolari considerato da questo provvedimento non ho nulla da eccepire; ma per il secondo gruppo (per intenderci, le banche con un capitale sociale inferiore a 50 milioni) credo che queste nuove norme rappresentino un incitamento ad incrementare il sistema delle opzioni per giungere alla cifra di un milione senza correlativamente ottenere un aumento del capitale. Perciò io credo che sarebbe più opportuno formare una sola categoria fissando per tutti il massimale di un milione. In questo modo l'aumento di capitale sarà effettivo; altrimenti avremo un numero sempre identico di soci e un aumento del capitale nominale. Soprattutto nel settore

delle banche popolari sarà facile ad un consiglio di amministrazione determinare delle opzioni e dei rilievi di azioni a titolo gratuito per giungere al massimale, mentre noi crediamo più giusto che si giunga sì a questo massimale, ma con l'effettivo versamento del capitale.

PRESIDENTE. Vorrei fare una breve considerazione a proposito del massimale di quota sociale. Il massimale non esiste in nessuna forma di società non cooperativa: esiste soltanto nel codice del 1941 nelle società per azioni quando si giunge al caso limite del socio unico. In tale ipotesi, il socio unico non è più coperto dalla limitazione di responsabilità al capitale conferito. Perché la legge ha voluto che nelle società a forma cooperativa vi fosse un massimale, pur essendoci il vincolo dell'unicità di voto? Per impedire che attraverso la riduzione del numero dei soci si verificassero riduzioni di presenze tali da determinare il consolidamento di talune posizioni di influenza.

Certo, se dovessimo ammettere che per le banche popolari aventi un capitale che non raggiunge i 50 milioni di lire, fosse possibile giungere al massimale di un milione di lire, allora è evidente che (nel caso limite) avremmo società con un numero piccolo di soci; ma è altrettanto chiaro che stabilendo il massimale alla metà, quanto meno avremmo un numero doppio di soci.

GIGLIA. Non credo che questo sia possibile almeno con questa legge!

PRESIDENTE. Vi possono essere situazioni particolari, vi possono essere casi di necessità che non consentono l'aumento del capitale. Quali sono i casi in cui si distribuiscono le azioni gratuite? Prima di tutto per avvalersi di determinate agevolazioni fiscali e poi quando si verificano determinati aumenti di capitale. Quando si procede all'opzione? Ad esempio, quando vi è la carenza di diritto in un socio e non si trova chi gli subentri. In questo caso, per evitare una riduzione di capitale, si procede all'opzione e cioè al subentro di altro socio.

Ora, secondo me, essendo acquisito il limite di 500 mila lire, può accadere che le banche popolari non usufruiscano di quei vantaggi di cui invece usufruiscono altri istituti. Solo nel caso di distribuzione di riserve, di utili o nel caso di opzioni si potrà superare tale limite. Penso che una misura di differenziazione sia opportuna.

GIGLIA. Sono d'accordo col Presidente e concordo con questa sua valutazione. Solo

non vorrei che col prossimo bilancio si determinasse uno stimolo alla concessione di utili.

PRESIDENTE. Siamo in una società a forma cooperativa e la distribuzione degli utili è limitata dalla legge.

CURTI AURELIO. Secondo me, nel caso di società che hanno raggiunto una certa ampiezza di operazioni, concedere massimali che tocchino il milione è opportuno. Penso che il difetto che avverte l'onorevole Giglia, quello cioè dello stimolo ad eventuali concessioni di utili da ripartire, di opzioni, ecc., è inesistente in quanto concedere un milione vuol dire appunto assorbire un difetto del genere.

TESAURO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Ministero della giustizia aveva sollevato qualche obiezione, ma poi, esaminando la situazione, ha riconosciuto che la cifra era necessaria.

GIGLIA. Sulla opportunità di portare la cifra ad un milione siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è modificato come segue:

« per le Banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire un milione;

per le Banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio può possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire ».

Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo annuale e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili » (1559):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle Banche popolari » (1571):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ad integrazione della sovvenzione concessa per l'esercizio finanziario 1958-59 » (1560):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1559 risulta assorbita la proposta di legge di iniziativa del deputato Barbieri n. 259.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Audisio, Bensi, Bigi, Bima, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Longoni, Martinelli, Matteotti Giancarlo, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Natali, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pieraccini, Preti, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Servello, Tantalo, Trebbi, Vicentini e Zugno.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI